



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER IL SISTEMA
Settore Credito, Incentivi e Politica di Coesione

Roma, 29/12/2020
Prot. 0009148
Com. n. 37

Oggetto: Proposte congiunte di intervento sulla nuova definizione di default

Si fa seguito alla comunicazione n. 36, prot. 9123, dello scorso 28 dicembre, per illustrare, in sintesi, i contenuti della lettera congiunta inviata nei giorni scorsi dalle associazioni d'impresa ed ABI, alle più importanti autorità europee, con l'obiettivo di esprimere la forte preoccupazione per l'entrata in vigore, a partire dal prossimo 1° gennaio 2021, del nuovo quadro regolamentare per le banche, ivi inclusa la nuova definizione di default.

In sostanza, in considerazione del permanere della situazione di crisi determinata dall'emergenza sanitaria, gli interventi richiesti hanno natura temporanea e riguardano alcune questioni mirate, senza compromettere il quadro prudenziale complessivo.

Le proposte intervengono su due livelli: la regolamentazione di attuazione e la normativa primaria.

Per quanto concerne la regolamentazione di attuazione, le principali richieste riguardano:

- ✓ Nuova Definizione di Default: proroga del termine ultimo di applicazione delle nuove regole.
Viene richiesta la proroga al 31 dicembre 2022 del termine ultimo per l'entrata in vigore della nuova definizione di default, attualmente fissato al 1° gennaio 2021, con l'obiettivo di scongiurare le conseguenze indesiderate di restrizioni nell'offerta di credito. La classificazione di un debitore come inadempiente comporta, infatti, importanti conseguenze non solo per la banca, ma anche in termini di accesso al credito dei clienti. L'introduzione di criteri più rigorosi per l'identificazione del default avrebbe quindi anche effetti diretti sulle prospettive di ripresa.

- ✓ Nuova Definizione di Default: soglie di rilevanza.
Per gli stessi motivi, il rischio di identificare un debitore come inadempiente sulla base di parametri di limitata entità riguardo ad obblighi scaduti, comporta conseguenze indesiderate e dovrebbe essere evitato. In tal senso, introdurre soglie particolarmente basse per l'individuazione delle obbligazioni materiali scadute è quindi ritenuto non appropriato. La richiesta mira quindi ad aumentare le soglie fissate nella regolamentazione europea. Come noto, la soglia di rilevanza include due componenti, assoluta e relativa, che devono essere entrambe superate per classificare un'obbligazione come "rilevante". Per aumentare la soglia assoluta (soglia di 500 euro o di 100 euro per le esposizioni definite "al dettaglio"), è necessario modificare il Regolamento Delegato 2018/171 della Commissione UE. La soglia relativa (1% dell'esposizione totale del cliente), può essere aumentata modificando la misura di implementazione da parte delle autorità di vigilanza competenti, sempre rimanendo nel *range* prefissato 0% -2,5%, consentito dal citato Regolamento Delegato.



- ✓ Nuova Definizione di Default: Linee guida EBA (European Banking Authority) sulla soglia di identificazione della “ristrutturazione onerosa” del debito.

Al fine di armonizzare la discrezionalità riconosciuta agli intermediari finanziari circa la possibilità di ricondurre una posizione “unlikely to pay” (inadempienze probabili) nel novero di quelle in default, l’EBA nelle proprie Linee Guida ha definito una serie di indicatori in presenza dei quali la posizione deve essere classificata nei termini anzidetti.

Tra le altre, vi è l’ipotesi in cui si verifichi una “ristrutturazione onerosa” del debito che comporti una riduzione sostanziale del debito stesso, ovvero un differimento dei pagamenti in linea capitale, interessi o commissioni con una perdita superiore all’1% del debito originario. In questo caso, tutte le esposizioni verso il debitore dovranno considerarsi in default.

La proposta mira ad innalzare tale soglia dall’1% al 5%. In subordine, viene richiesto di escludere dalla determinazione dell’1% gli interessi di mora cancellati ai sensi di moratorie legislative e non legislative.

I principali interventi in materia di normativa primaria riguardano invece:

- ✓ Temporaneo congelamento delle regole che impongono alle banche un predeterminato livello di copertura degli NPL (non performing loans) in un arco temporale ristretto (c.d. calendar provisioning).

Questa misura impatta direttamente sulle condizioni e sul prezzo del credito e incentiva le banche ad avviare le procedure giudiziali di recupero del credito il più presto possibile, piuttosto che concedere misure di tolleranza e sostenere la ristrutturazione aziendale che, al contrario, richiede tempi più lunghi per produrre effetti. Inoltre, in alcuni casi i tempi ristretti non consentono di valorizzare in maniera adeguata la presenza di eventuali garanzie. Nell’attuale contesto economico risulta, invece, fondamentale per la ripresa e la coesione sociale preservare l’offerta di credito alle imprese che stanno fronteggiando le presenti difficoltà. Questo approccio normativo sarà ancora più problematico nell’economia post-pandemia a causa del probabile aumento degli NPL in Europa.

Sulla base di tali considerazioni, è stato richiesto uno slittamento di 24 mesi dell’entrata in vigore delle regole che impongono un percorso predefinito nel tempo per la svalutazione dei crediti.

- ✓ Nuova Definizione di Default: temporanea modifica alla regola dei 90 giorni per il “past-due”.

Come noto, la nuova regolamentazione prevede la classificazione in default da parte della banca del debitore che, per oltre 90 giorni consecutivi, è in arretrato di pagamento “rilevante” sulle scadenze previste nel contratto di finanziamento. In considerazione del fatto che, in questa particolare situazione, sarebbe importante introdurre una certa flessibilità sui flussi di credito, si propone di allungare temporaneamente - fino al 31 dicembre 2022 - da 90 a 180 giorni il limite temporale di ritardo nel pagamento per la classificazione dei debitori in default.

Le altre proposte a livello di normativa primaria, riguardano principalmente semplificazioni e facilitazioni relative ad alcune attività tipiche svolte dalle banche, fra cui, ad esempio, la proroga di alcuni meccanismi di compensazione in presenza di massive cessioni di crediti deteriorati o interventi tesi a facilitare lo sviluppo e l’efficienza del mercato secondario degli NPL.

Cordiali saluti.

Il Responsabile
Ernesto Ghidinelli